

Avv. Francesco StalloneVia Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo
Tel 091/6256125 Tel Fax 091/6251857**Avv. Francesco Leone**Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo
Tel 091/6256125 Tel Fax 091/6251857**Avv. Gabriele La Malfa Ribolla**Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo
Tel 091/6256125 Tel Fax 091/6251857**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO –****SEDE DI ROMA – SEZIONE III BIS****MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 9554/2014**

per i sig.ri:

N°	Cognome Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Codice Fiscale
1	CAGLIULI FABIANA DESIRÈÈ	GALATINA	28/06/90	CGLFND90H68D862J
2	CASTELLANO ORONZO DANIELE	TERLIZZI	12/01/94	CSTRZD94A12L109O
3	D'AMANZO MARIANGELA	COPERTINO	15/03/90	DMNMNG90C55C978O
4	DE TOMMASO MARIA	POTENZA	08/02/95	DTMMRA95B48G942T
5	FIRENZE ILARIA	CAMPI SALENTINA	09/01/95	FRNLRI95A49B506C
6	LANZILLOTTA NADIA	GRUMO APPULA	15/10/95	LNZNDA95R55E223A
7	MACILLETTI ANTONIETTA	FASANO	18/05/94	MCLNNT94E58D508N
8	MAFFIONE GIANLUCA	BISCEGLIE	28/04/93	MFFGLC93D28A883E
9	MAZZILLI DANILO	BISCEGLIE	15/04/93	MZZDNL93D15A883X
10	MIRIZIO FEDERICA	MOLA DI BARI	14/08/94	MRZFRC94M54F280T
11	NARDUCCI PIERLUCA	FASANO	20/12/93	NRDPLC93T20D508L
12	NUZZO ALESSIA	GAGLIANO DEL CAPO	28/12/94	NZZLSS94T68D851S
13	ROMA FEDERICA	CEGLIE MESSAPICA	08/04/95	RMOFRC95D48C424U
14	SICILIANO AGNESE	MESAGNE	22/05/95	SCLGNS95E62F152T
15	SIGNORE ALESSIO	LECCE	04/12/93	SGNLSS93T04E506C
16	VALENTE FRANCESCO FABIO	BARI	21/11/92	VLNFNC92S21A662B

rappresentati e difesi dagli avv. ti Francesco Stallone (c.f. STLFCNC66C02G273O; fax n. 0916251857; pec:

francesco.stallone@legalmail.it), Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it) e Gabriele La Malfa Ribolla, (c.f. LMLGRL86M23G273S; fax n. 0916251857; pec: avv.gabriele.lamalfaribolla@pec.it) giusta atti di procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso la cancelleria di codesto ecc.mo Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sita in Bari, Piazza Massari, 6

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- il **Consorzio interuniversitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della signora **Ambra Navetta**, nata a Palermo l'11 febbraio 1993 ed ivi residente in via Ennio 76;
- alla sig.ra **Federica Cerasa**, nata a Palermo il 15 ottobre 1993 e residente a Palermo, via Sampolo 77/e

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 dettante “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-2015*”;
- del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 con i relativi allegati

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76, dettante *“Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a.2014/2015”*;

- del Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218 con i relativi allegati, dettante *“Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015”*;

-del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2014-2015 dell'ateneo di Bari;

- dell'elenco del 22 aprile 2014, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;

-della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2013/2014, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 12 maggio 2014, nella quali i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso, nonchè dei successivi scorrimenti di graduatoria;

-dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula della facoltà di Bari;

-della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta impresso il codice

segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazione dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stati (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);

-della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati, segnatamente dei quesiti nn. 26, 27, 29 e 36 della matrice ministeriale, in quanto pregiudicano il collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente;

- del Decreto Ministeriale 28 luglio 2014 n. 591 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2014 n. 185 inerente la *“Manifestazione di interesse all'immatricolazione dei candidati in posizione utile nelle graduatorie nazionali di cui ai DDMM n.85/2014 e n.140/2014”*;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni scriventi;

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto dei ricorrenti di essere ammessi al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria Dentaria anno accademico 2014-2015) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2,

C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

- all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di

Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

FATTO

In data 8 aprile 2014, i ricorrenti hanno partecipato alle prove di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, sostenendo il test d'accesso presso l'Ateneo di Bari e collocandosi in posizione non utile in graduatoria.

Va osservato che, com'è noto, il bando dell'Ateneo di Bari è stato preceduto da un bando unico nazionale e i risultati dei singoli concorrenti sono perciò confluiti nella graduatoria unica nazionale del concorso.

Come ampiamente evidenziato nel ricorso introduttivo, al quale si rinvia integralmente, si sono verificate diverse violazioni che hanno reso lo svolgimento della prova irregolare e non lineare.

Tra queste, la più grave è senz'altro consistita nella presenza di un codice a barre alfanumerico (con l'indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, sia sulla griglia delle risposte. La presenza del descritto codice è stata confermata dalle indicazioni fornite dal Ministero dell'università (visibili sul sito University) che, in merito alle modalità di svolgimento della prova, hanno previsto che su ogni foglio consegnato ai candidati venisse apposto un codice a barre con codice

alfanumerico.

Ai concorrenti, secondo il bando dovevano essere assegnate buste con finestra leggibile (trasparente) dall'esterno nelle quali inserire la griglia delle risposte, in modo tale che risultasse visibile il codice alfanumerico univocamente assegnato ai candidati.

Inoltre, agli stessi veniva consegnato un foglio sul quale risultavano prestampate le chiavi personali (username e password), con le quali accedere al sito ministeriale e la suddetta username coincideva per ogni candidato con il proprio codice identificativo della prova.

Da tutto ciò si evince che la procedura selettiva è stata adottata in palese violazione del principio dell'anonimato delle prove di cui all'art. 14, comma 6, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, con ciò inducendo gli odierni ricorrenti a proporre ricorso n. R.G. 785/2014, depositato il 19 giugno 2014, per la trattazione del quale è stata fissata la camera di consiglio del 10 luglio 2014.

In tale data il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione Seconda, con ordinanza n. 884/2014 ha dichiarato la propria incompetenza, essendo competente a decidere il TAR Lazio – sede di Roma.

Sicché, gli odierni ricorrenti hanno provveduto a riassumere il ricorso innanzi al TAR competente, iscritto al R.G. n. 9554/2014, per la trattazione del quale è stata fissata la camera di consiglio del 10 settembre 2014.

Pertanto, richiamato integralmente tutto quanto dedotto nel ricorso originario, la procedura sopra indicata è illegittima ed è censurabile

per il seguente motivo di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 DELLA LEX SPECIALIS RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE, L'IMMATRICOLAZIONE E LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.

Il 1° agosto 2014 gli odierni ricorrenti hanno ricevuto una mail proveniente dall'indirizzo web accessoprogrammato.miur.it con la quale è stato chiesto di manifestare e confermare l'interesse all'immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia, conformemente a quanto disposto dal D.M. n. 591 del 28 luglio 2014, il quale ha stabilito che *“1. I candidati idonei che non risultano immatricolati alla data del 1 agosto 2014 sono tenuti a confermare il loro interesse all'immatricolazione nell'area riservata del sito <http://accessoprogrammato.miur.it> entro il 1 settembre alle ore 15.00 (GMT+1). In assenza di conferma decadono dalla graduatoria nazionale in cui sono inseriti e non conservano alcun diritto all'immatricolazione.*

2. I candidati di cui al comma 1 in più graduatorie nazionali, definite ai sensi del DM 85/2014 e del DM 140/2014, devono esprimere la manifestazione di interesse di cui al comma 1 esclusivamente per una graduatoria. Tale opzione sulla graduatoria prescelta comporta la decadenza da tutte le altre.

3. I candidati di cui al comma 1 che non avranno confermato il loro interesse entro i predetti termini decadono da tutte le graduatorie nazionali relative all'a.a. 2014-15 in cui risultano idonei e non

conservano alcun diritto negli anni successivi”.

Tale procedura, però, appare manifestamente illegittima in quanto non prevista dal bando di concorso.

Ed invero, l'allegato 2 del bando predisposto per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, rubricato “Procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria” non prevede che i candidati debbano manifestare (entro una specifica scadenza) la conferma di interesse al mantenimento della loro posizione in graduatoria.

Ed, infatti, al punto 10 dell'Allegato si prevede che solo il candidato che risulta “Assegnato” deve provvedere all'immatricolazione entro i termini stabiliti dal punto successivo e che il mancato rispetto dei termini determina la decadenza dal diritto all'immatricolazione, ma non viene in alcun modo previsto che tutti i soggetti ritenuti idonei debbano confermare l'interesse al mantenimento della posizione in graduatoria.

Inoltre, diversamente da quanto previsto dalla nuova procedura realizzata dal Ministero, il punto 16 dell'Allegato prevede che “il Cineca, ricevute le comunicazioni di cui al punto 12, proceda, in relazione alla posizione di merito ed alle preferenze espresse, alla pubblicazione delle nuove assegnazioni dei candidati con le procedure indicate dai punti da 11 a 13 fino al termine di chiusura della graduatoria di cui all’articolo 10, comma 6 fissato al 1° ottobre 2014. Alla data del 1° ottobre 2014 tutti i candidati in posizione utile in graduatoria con lo status di “assegnato” o “prenotato” e non ancora

immatricolati all'esito delle procedure previste dai punti 11 a 13 sono tenuti ad immatricolarsi entro il termine del 6 ottobre 2014. In caso di mancato rispetto dei termini, i candidati decadono dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo".

Neanche in questo caso, però, la *lex specialis* fa riferimento ad una conferma di interesse che dovrebbe essere effettuata dal candidato.

Ciononostante la nuova procedura predisposta dal Ministero fa gravare sugli odierni ricorrenti quest'ulteriore adempimento, violando in tal modo le previsioni del bando.

Ebbene, secondo costante giurisprudenza «il Collegio non può non evidenziare che – secondo un principio elaborato nel settore degli appalti, ma applicabile anche alla procedura di concorso in esame - la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando – nel caso in esame, dell'art.7 comma 2 lett. b) - atteso che questo costituisce la *lex specialis* del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo *jus superveniens*, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela. Ciò, anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura» (Cons. Stato Sez. V, 28-04-2014, n. 2201; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14-09-2012, n. 2343; T.A.R. Campania

Salerno Sez. II, 30-07-2012, n. 1544 e, in materia specifica di concorsi pubblici, Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2003, n.754)» (TAR Lazio, sent. n. 8734/2014).

Pertanto, diversamente da quanto previsto dal bando, il Ministero ha modificato la procedura inserendo una previsione con la quale si è richiesto agli odierni candidati di manifestare il proprio interesse all'immatricolazione presso la facoltà di medicina, prevedendo, in assenza di tale conferma, la cancellazione degli stessi dalla graduatoria e la conseguenziale impossibilità ad essere immatricolati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, indipendentemente dal loro posizionamento nella graduatoria di merito.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni

**VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA**

- 1) in via cautelare, sospendere gli atti impugnati e per gli effetti ammettere in sovrannumero i ricorrenti ai corsi universitari di medicina e chirurgia ed odontoiatria dell'ateneo indicato in domanda quale prima sede scelta;
- 2) in via cautelare, contestualmente o alternativamente all'accoglimento della prima domanda ed in accoglimento del motivo di censura (III) articolato in ricorso sull'errata formulazione dei quesiti, sospendere gli atti impugnati e per gli effetti ammettere in sovrannumero i ricorrenti ai corsi universitari di medicina e chirurgia ed odontoiatria dell'ateneo indicato in domanda quale sede prescelta o

al primo ateneo, successivamente indicato in domanda nell'ordine delle sedi scelte dai ricorrenti, ove si entri con un punteggio pari a quello rettificato dei ricorrenti;

3) nel merito, annullare gli atti impugnati solo per quanto di interesse dei ricorrenti e quindi riconoscere il diritto degli stessi ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano, per le causali di cui in narrativa;

4) nel merito e in subordine, condannare gli enti resistenti al risarcimento del danno in forma specifica, per le causali di cui in narrativa.

Si chiede contestualmente l'accoglimento del gravame in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., siccome idoneo a garantire ai ricorrenti le necessarie certezze nell'organizzazione della propria carriera accademica.

Ai sensi del T.U. spese di giustizia il presente ricorso per motivi aggiunti non sconta contributo unificato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Palermo- Roma 2 settembre 2014

Avv. Francesco Stallone

Avv. Francesco Leone

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla

